

Parere n.90 del 12/11/2014

PREC 238/14/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dall'impresa Fratelli Catalano S.r.l. – Concessione del servizio di gestione della sosta veicolare e delle attività connesse sulle aree del Comune di Novara e nelle strutture di Via Solferino e di Via Marconi – Importo a base di gara: euro 3.361.105,74 annui oltre IVA – S.A. Comune di Novara.

Requisiti di capacità tecnica-professionale – proporzionalità e ragionevolezza rispetto all'oggetto della concessione e al relativo valore.

È legittima la previsione di *lex specialis* di gara che, per consentire di scegliere il concorrente affidabile e qualificato per lo svolgimento della prestazione dell'affidamento, richiede il possesso di requisiti di capacità tecnica-professionale anche più stringenti, ma comunque coerenti con il fine pubblico della gara e proporzionati all'oggetto del contratto e al relativo valore.

Art. 42 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

Considerato in fatto

In data 14 luglio 2014 è pervenuta da parte dell'impresa Fratelli Catalano S.r.l. istanza di parere relativamente alla procedura aperta per la concessione novennale del servizio di gestione della sosta veicolare e delle attività connesse sulle aree del Comune di Novara e nelle strutture di Via Solferino e di Via Marconi.

In particolare, l'istante sostiene che i requisiti di capacità tecnica e professionale così come richiesti dalla stazione appaltante ai fini partecipativi alla gara in questione si pongano in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza sostenendo che la partecipazione sia consentita solamente a una/due società presenti sul mercato.

In sede di istruttoria procedimentale, avviata con nota del 16.9.2014, il Comune di Novara ribadisce la correttezza del proprio operato e l'ATI Sun S.p.A. - Parcheggi Italia S.p.A., unico concorrente aggiudicatario provvisorio, afferma la legittimità della disciplina di gara così come definita dalla stazione appaltante.

Ritenuto in diritto

La questione oggetto di parere verte sulla legittimità dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dalla *lex specialis* di gara, ritenuti dall'istante sproporzionati e irragionevoli in quanto limitativi del *favor participationis*.

Per rispondere al quesito occorre tenere presente la normativa di riferimento nonché la *lex specialis* di gara.

All'articolo 2.4.1. del disciplinare di gara viene richiesto, tra l'altro, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale «aver gestito in concessione o in appalto, nel quinquennio 2009-2010-2011-2012-2013, almeno un servizio di gestione della sosta a pagamento in un comune di pari classe II (popolazione tra 100.000 e 500.000 abitanti) o superiore ovvero con un numero di stalli in gestione per singolo committente pari o superiore a 2.000 unità.

Al successivo articolo 2.4.2 del disciplinare «avere effettuato, nel quinquennio 2009-2010-2011-2012-2013, con buon esito la fornitura e relativa installazione e manutenzione di almeno un sistema tecnologico per la gestione integrata della sosta a pagamento, con caratteristiche analoghe a quelle descritte nel capitolato».

Giova precisare che, in pendenza dei termini per la presentazione delle domande, sono stati posti alla stazione appaltante diversi quesiti anche con riferimento ai sopra indicati requisiti.

Precisamente la stazione appaltante, mediante pubblicazione delle relative risposte, ha rappresentato

e confermato l'alternatività tra le due tipologie di servizi pregressi resi, così come indicato all'articolo 2.4.1. del disciplinare. Ha ritenuto tali requisiti ragionevoli in quanto finalizzati a consentire la partecipazione a concorrenti in possesso di esperienza e competenza così da poter adeguatamente gestire il servizio oggetto di concessione.

Altresi, ha fornito chiarimenti anche sull'esatta portata del requisito richiesto all'articolo 2.4.2., in particolare in ordine alla fornitura, installazione e manutenzione di almeno un sistema tecnologico che abbia caratteristiche analoghe e non identiche a quelle previste nella procedura in questione, senza ulteriori e diverse prescrizioni o limiti e comunque riferite a una sola precedente realizzazione nell'arco di un intero quinquennio.

Orbene, ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 163/2006 la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita mediante la presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestatati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

Il comma 3 del suddetto articolo, nel prescrivere che i requisiti di capacità tecnica e professionale dei prestatori dei servizi non possono eccedere l'oggetto dell'appalto, implicitamente richiede che l'individuazione di tali requisiti sia proporzionata al valore presuntivo posto a base d'asta e sia comunque idonea a fornire in concreto maggiori garanzie alla stazione appaltante.

Nel caso di specie, le censure sollevate avverso le clausole relative ai predetti requisiti speciali non appaiono condivisibili.

Appare evidente infatti che la stazione appaltante, proprio in considerazione della peculiarità dell'oggetto della concessione, delle dimensioni e della durata del servizio in affidamento nonché delle modalità di riscossione delle relative tariffe, abbia definito i requisiti di capacità tecnica e professionale in contestazione al fine di individuare interlocutori che fossero qualificati ovvero dotati di un'esperienza specifica particolarmente adeguata e quindi tale da garantire una speciale affidabilità.

Ne consegue che la scelta operata dalla stazione appaltante nella definizione della *lex specialis* di gara appare legittima e niente affatto tesa a restringere la platea dei potenziali concorrenti.

Emerge, infatti, che l'alternatività dei requisiti richiesti all'articolo 2.4.1. del disciplinare, offre in realtà una possibile apertura alla partecipazione consentendo all'operatore economico di dimostrare la progressa esperienza attraverso due diverse modalità, riferibili o alle dimensioni del comune con popolazione tra 100.000 e 500.000 abitanti ovvero al numero degli stalli in gestione per singolo committente pari o superiore a 2.000 unità.

Ma non solo.

La richiesta di una precedente realizzazione di almeno un sistema tecnologico per la gestione della sosta avente caratteristiche analoghe (e non identiche) a quelle descritte nella *lex specialis* (meglio precisate all'art. 1 del c.s.a.), riferibile all'arco temporale di un quinquennio (maggiore rispetto al triennio previsto dall'art. 42 d.lgs. 163/2006) deve considerarsi ulteriore elemento, conforme al principio del *favor participationis*, capace di ampliare e non certo restringere la partecipazione alla procedura.

Pertanto, tutti i predetti requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti nel disciplinare di gara non risultano essere né manifestamente eccessivi – anche in relazione al presunto valore annuo della concessione per lo svolgimento dell'insieme dei servizi, pari a euro 3.361.105,74 oltre IVA – né sproporzionati o irragionevoli rispetto al tipo dei servizi da gestire, tenuto conto della dimensione del servizio da affidare (n. 5453 stalli per la sosta) nonché del bacino di utenza del comune committente.

Anche sulla scorta di un precedente parere di precontenzioso n. 3 del 29.7.2014 relativo a fattispecie simile a quella in esame, la disciplina di gara, così come definita con riferimento alla richiesta di specifici requisiti speciali sopra descritti, appare congrua e coerente con il fine pubblico della gara nonché adeguata e proporzionata all'oggetto della concessione.

Tutto quanto sopra considerato, pertanto

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, legittima la previsione di *lex specialis* così comedefinita dalla stazione appaltante, in quanto i requisiti speciali ivi richiesti appaiono congrui e proporzionati.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 dicembre 2014

Il Segretario Maria Esposito